



Bruxelles, 1° giugno 2023  
(OR. en)

9998/23

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2023/0071(NLE)**

---

---

**SCH-EVAL 121  
MIGR 186  
COMIX 269**

### **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	30 maggio 2023
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9212/23
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della <b>Spagna</b> , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del <b>rimpatrio</b>

---

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Spagna, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune dei visti, adottata dal Consiglio nella sessione del 30 maggio 2023.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

**RACCOMANDAZIONE**

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Spagna, dell'*acquis* di Schengen nel settore dei rimpatri**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel febbraio-marzo 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen della Spagna nel settore del rimpatrio. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2023) 150 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che la Spagna deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare della direttiva 2008/115/CE, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 3, 7, 9 e 14 elencate di seguito.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) Al fine di garantire un'applicazione uniforme della direttiva rimpatri, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'attuazione della raccomandazione 2 deve poggiare su apposite discussioni in sede di gruppo di contatto della direttiva rimpatri. Tale chiarimento dell'interpretazione di detta raccomandazione non dovrebbe pregiudicare l'attuazione delle altre raccomandazioni del Consiglio relative alla correzione delle carenze riscontrate nelle valutazioni effettuate a norma del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio<sup>1</sup>.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
- (5) Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio si applica dal 1° ottobre 2022. A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, di detto regolamento, le attività di follow-up e di monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, sono svolte conformemente al regolamento (UE) 2022/922.
- (6) Entro due mesi dall'adozione della presente decisione, la Spagna deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, elaborare un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni e a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

La Spagna è invitata a

### **Sistema nazionale di rimpatrio**

1. assicurare che sia adottata senza inutili ritardi una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno in Spagna è irregolare, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

2. modificare il diritto nazionale per garantire che nei confronti dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Spagna è irregolare ai sensi della direttiva 2008/115/CE sia adottata una decisione di rimpatrio, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, e non solo un'ammenda;
3. adottare tutte le misure necessarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE per eseguire la decisione di rimpatrio, in particolare:
  - (1) garantire una gestione proattiva dei casi di tutti i cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, compresi quelli che non sono soggetti a trattenimento;
  - (2) indirizzare attivamente i cittadini di paesi terzi alla consulenza in materia di rimpatrio;
  - (3) fornire una combinazione efficace delle misure disponibili per prevenire la fuga di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, comprese misure meno coercitive;
  - (4) consentire di allungare il periodo limitato di trattenimento avvalendosi della flessibilità prevista dall'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE, per concedere tempo sufficiente per procedere all'allontanamento dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
  - (5) attuare un meccanismo per trattare rapidamente le domande di asilo ripetute presentate evidentemente allo scopo di ritardare o ostacolare una procedura di rimpatrio;

### **Procedure**

4. garantire che le decisioni di rimpatrio che riguardano minori accompagnati includano una valutazione individuale della situazione specifica del minore in questione e dell'interesse superiore del minore;

5. menzionare in tutte le decisioni di rimpatrio adottate nei confronti dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare l'obbligo di lasciare il territorio di tutti gli Stati membri dello spazio Schengen per raggiungere un determinato paese terzo, conformemente all'articolo 3, punti 3 e 4, della direttiva 2008/115/CE; adottare misure per garantire che, qualora il paese terzo di rimpatrio non sia stato specificato nella decisione di rimpatrio a causa dell'impossibilità di identificarlo conformemente al diritto nazionale o alla prassi giuridica nazionale, sia rispettato il principio di *non-refoulement*;
6. garantire che le decisioni di rimpatrio e i divieti d'ingresso stabiliscano chiaramente l'obbligo di lasciare il territorio e il divieto di ingresso nel territorio dell'Unione europea e dello spazio Schengen;
7. recepire l'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE nella legislazione spagnola;
8. garantire che i colloqui che precedono l'adozione delle decisioni di rimpatrio includano sistematicamente domande riguardanti i potenziali rischi per la sicurezza della persona nel caso in cui il rimpatrio dovesse effettivamente avvenire, in modo da consentire una valutazione globale del principio di *non-refoulement* in linea con l'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE;

### **Trattenimento**

9. modificare la legislazione nazionale per allinearla all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE in modo da garantire che i cittadini di paesi terzi siano rilasciati dal trattenimento quando non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento;
10. garantire che i centri di permanenza, compresa la struttura di trattenimento dell'aeroporto di Madrid, permettano adeguate condizioni di trattenimento e rispecchino la natura amministrativa della privazione della libertà personale, anche evitando, per quanto possibile, qualunque impressione di un ambiente "carcerario";
11. fornire sistematicamente e in modo esaustivo ai cittadini di paesi terzi trattenuti informazioni relative alle norme applicabili all'isolamento e ai loro diritti e obblighi;

12. garantire che gli uomini e le donne che sono trattenuti presso l'apposita struttura dell'aeroporto di Madrid usufruiscano di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato ed efficace rispetto della vita privata;
13. garantire che le famiglie usufruiscano di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;
14. garantire che i cittadini di paesi terzi che sono trattenuti, anche presso l'apposita struttura dell'aeroporto di Madrid, abbiano la possibilità di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE; garantire il necessario rispetto della vita privata dei visitatori e dei cittadini trattenuti;

### **Rimpatrio forzato**

15. confermare per iscritto che la decisione di rimpatrio è temporaneamente sospesa in caso di rinvio dell'operazione di allontanamento conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;
16. garantire un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE destinando risorse sufficienti a garantire un'adeguata intensità di monitoraggio.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---